



COMUNE DI PRIOCCA

Provincia di Cuneo

Regolamento Comunale in materia di disciplina dello spandimento in agricoltura dei liquami provenienti da insediamenti zootecnici e delle relative strutture.

Approvato con D.C.C. n. 23 del 20/05/2003

Art. 1

Oggetto e fonti normative

Il presente Regolamento disciplina lo spandimento in agricoltura dei liquami provenienti da allevamenti animali, sulla base delle seguenti fonti normative:

- L.R. 26.03.1990, n. 13 – Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi civili (art. 14, L. 10.05.1976, n. 319);
- Deliberazione G.R. del 30.12.1991, n. 48-12028 – Prime disposizioni tecniche e procedurali per l'autorizzazione allo smaltimento in agricoltura dei liquami provenienti da allevamenti animali;
- L.R. 03.07.1996, n. 37 – Modifiche alla Legge Regionale 26.03.1990, n. 13 “Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi civili” e riapertura dei termini per la presentazione delle domande di autorizzazione per talune tipologie di scarichi da insediamenti civili equiparati agli esistenti e per gli scarichi delle pubbliche fognature;
- Ministero per le Politiche Agricole – D.M. 19.04.1999 – Approvazione del codice di buona pratica agricola;
- D.Lgs. 11.05.1999, n. 152 e s.m.i. – Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole;
- D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 – Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;
- Autorità di Bacino del Fiume Po – Deliberazione 31.01.2001 – Adozione del progetto di Piano stralcio per il controllo dell'eutrofizzazione (Deliberazione n. 15/2001);
- Deliberazione C.R. 27.12.2001, n. 217-41038 – Direttiva CE 97/11. Integrazione degli Allegati alla L.R. 14.12.1998, n. 40 “Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione”.

Art. 2

Obiettivi e definizioni

Le disposizioni del presente Regolamento hanno lo scopo di disciplinare la raccolta e lo spandimento in agricoltura dei liquami o reflui zootecnici provenienti da insediamenti civili e produttivi ai fini della salvaguardia dagli inquinamenti dei terreni, delle acque e dell'aria, della tutela della salute dell'uomo e degli animali e dell'effettivo utilizzo agricolo dei reflui.

Ai fini dell'applicazione delle presenti disposizioni s'intendono per effluenti provenienti da allevamenti zootecnici:

- a) **letami:** materiali palabili derivanti dalla miscela di feci, urine e materiale vegetale provenienti da allevamenti con lettiera. Sono assimilate ai letami:
 - feci, urine e le frazioni ispessite palabili provenienti dal trattamento fisico o meccanico dei liquami;
 - il colaticcio dei sili di foraggio, della lettiera e dei luoghi di accumulo e stoccaggio dei letami;
- b) **liquami:** materiali non palabili derivati dalla miscela di feci, urine, residui alimentari, perdite di abbeverata ed acque di lavaggio provenienti da allevamenti privi di lettiera. Sono assimilate ai liquami:
 - le frazioni non palabili provenienti dal trattamento dei liquami;
 - gli escrementi di volatili domestici diluiti con acque di lavaggio;
 - le acque di lavaggio delle strutture e delle attrezzature zootecniche;
- c) **suolo ad uso agricolo:** qualsiasi superficie la cui produzione vegetale, direttamente o indirettamente, è utilizzata per l'alimentazione umana o animale. Sono parimenti ricomprese le

superfici destinate all'arboricoltura da legno ed alle coltivazioni destinate a scopi diversi da quelli alimentare e zootecnico;

- d) **applicazione al terreno:** l'apporto di materiale al terreno mediante spandimento sulla superficie, iniezione nel terreno, interrimento e miscelazione con gli strati superficiali del terreno;
- e) **utilizzo agronomica:** la gestione di effluenti di allevamento ovvero di acque reflue provenienti da aziende agricole e piccole aziende agro-alimentari, dalla loro produzione all'applicazione al terreno di cui alla precedente lett. D), finalizzata all'utilizzo delle sostanze nutritive ed ammendanti nei medesimi contenute ovvero al loro utilizzo irriguo o fertirriguo;
- f) **bestiame:** s'intendono tutti gli allevati per uso o profitto;
- g) **composto azotato:** qualsiasi fertilizzante minerale, organico, organo-minerale prodotto mediante procedimento industriale;
- h) **effluente di allevamento:** le deiezioni del bestiame o una miscela di lettiera e di deiezione di bestiame, anche sotto forma di prodotto trasformato;
- i) **effluente di allevamento:** le deiezioni del bestiame o una miscela di lettiera e di deiezione di bestiame, anche sotto forma di prodotto trasformato;
- j) **fertilizzante:** fermo restando quanto previsto dalla L. 19.10.1984, n. 748 e s.m.i., ai fini del presente Regolamento è fertilizzante qualsiasi sostanza contenente uno o più composti azotati, sparsa sul terreno per stimolare la crescita della vegetazione; sono compresi gli effluenti di allevamento, i residui degli allevamenti ittici ed i fanghi di cui al D.Lgs. 99/92;
- k) **percolazione:** il passaggio agli acquiferi sottostanti dell'acqua in eccesso rispetto alle capacità di ritenzione idrica del terreno;
- l) **lisciviazione:** il trasporto di composti chimici mediante l'acqua di percolazione;
- m) **scorrimento superficiale:** il movimento sulla superficie del terreno dell'acqua in eccesso rispetto a quella in grado di infiltrarsi nel terreno;
- n) **fertirrigazione:** distribuzione di liquami con l'acqua di irrigazione.

Art. 3

Caratteristiche degli insediamenti

Ai fini del controllo d'idoneità degli insediamenti di cui trattasi e dei relativi scarichi, devono essere verificate le seguenti condizioni igieniche minime, anche se più restrittive rispetto ad esistenti disposizioni di Regolamenti di Igiene, di Polizia Rurale e di Norme tecniche di strumenti urbanistici, precedentemente approvate:

- al fine di ridurre i volumi del liquame prodotto, nell'allevamento deve essere adottata una razionale gestione dei consumi dell'acqua, sia per le operazioni di abbeveraggio, sia per quelle di lavaggio;
- le stalle devono avere pavimento impermeabile ed essere munite di canalette di scolo per le deiezioni liquide, da raccogliersi in apposite vasche a tenuta stagna;
- i ricoveri per gli animali devono essere dotati di aperture naturali e/o di sistemi artificiali, tali da assicurare la ventilazione costante degli ambienti ed il rapido ricambio dell'aria.

Pertanto, a livello operativo, occorre applicare le seguenti indicazioni:

negli allevamenti suini:

- a) evitare soluzioni costruttive che richiedono l'effettuazione di lavaggi delle pavimentazioni e l'impiego d'acqua per la veicolazione delle deiezioni (es.: adozione della pavimentazione fessurata);

- b) evitare la realizzazione – per gli insediamenti di nuova realizzazione od oggetto di ristrutturazione – delle fosse di stoccaggio dei liquami al di sotto del fessurato ed all'interno del ricovero;
- c) adottare accorgimenti per evitare ogni spreco d'acqua dagli abbeveratoi;
- d) effettuare adeguamenti costruttivi, installare accorgimenti tecnici ed impiegare sistemi di trattamento specifici per ridurre al massimo i cattivi odori ed il conseguente inquinamento ambientale, con particolare riferimento agli insediamenti esistenti nei centri abitati.

Negli allevamenti avicoli in gabbia:

- a) installare all'interno del ricovero sistemi che utilizzino l'aria esausta per la predisidratazione della pollina, in modo da portare l'umidità relativa ad un livello sotto cui si riducono sensibilmente l'attività ureasica e le fermentazioni (si disporrà così di un materiale che conserva il proprio tenore in azoto, non maleodorante, di volume più ridotto e facilmente spandibile);
- b) installare abbeveratoi e mangiatoie antispreco;
- c) coibentare adeguatamente il ricovero al fine di consentire elevati volumi di ventilazione (effetto positivo su pre-disidratazione della pollina e sul benessere degli animali).

Negli allevamenti avicoli a terra:

- a) coibentare adeguatamente il ricovero, compreso il pavimento, con eliminazione dei ponti termici e con barriera vapore (oltre al risparmio energetico, si evita la formazione di condensa e, di conseguenza, l'umidificazione della lettiera);
- b) installazione di sistemi di abbeverata studiati per evitare la dispersione di acqua sulla lettiera, con erogatori in numero sufficiente ad evitare il medesimo effetto;
- c) gli erogatori dell'acqua dovranno essere collocati ad altezza degli occhi (man mano che i soggetti crescono), in modo da evitare sprechi e bagnamento della lettiera;
- d) numero di alimentatori sufficiente ad evitare la competizione tra gli animali ed i conseguenti spargimenti di mangime sulla lettiera;
- e) la lettiera deve essere mantenuta ad uno spessore adeguato tale da favorire un'efficace incorporazione delle deiezioni;
- f) la formulazione del mangime deve essere tale da non favorire la formazione di deiezioni acquose;
- g) la densità degli animali deve rispettare gli standard della normativa sul benessere.

Art. 4

Comunicazioni relative agli insediamenti

Entro 90 giorni dall'approvazione del presente Regolamento, i titolari degli insediamenti suinicoli di oltre 100 capi devono consegnare in Comune la seguente documentazione relativa alle infrastrutture aziendali:

- breve descrizione di ciascun fabbricato (anno di costruzione, tipo di utilizzo, capienza massima per ciclo di produzione, caratteristiche interne, quali presenza o meno di pavimentazione grigliata, ventilazione naturale o forzata, ecc...);
- planimetria relativa a tutti i percorsi dell'impianto di approvvigionamento idrico, delle condutture di scarico (fabbricato per fabbricato) e delle vasche di raccolta;
- sintetica relazione che precisi le quantità di animali che saranno allevati, capannone per capannone, nei 12 mesi successivi, la produzione prevista di liquame e le modalità di spandimento;
- il nominativo del responsabile (titolare o dipendente aziendale) delle procedure di spandimento liquame, altro personale eventualmente impiegato in tali operazioni e tipo di mezzi utilizzati;

Ogni variazione sostanziale rispetto a quanto segnalato deve essere comunicata entro due mesi con le medesime modalità.

Art. 5 **Stoccaggi**

Ogni stalla deve essere fornita di idonea concimaia o fossa per il letame avente le seguenti caratteristiche:

- concimaie e fosse di raccolta liquami devono – di norma – distare 25 m. da abitazioni e dormitori, così come previsto dal D.P.R. n. 303/1956; tale distanza può essere ridotta a 10 m. dall'abitazione del proprietario interessato, qualora la stalla abbia capacità non superiore a 10 capi U.B.A.) oppure formi corpo unico con l'abitazione stessa;
- concimaie e fosse devono, inoltre, essere costruite ad assoluta tenuta stagna e distare 20 m. da pozzi, vasche, cisterne e condutture per acqua potabile, nonché essere ad una distanza di sicurezza dai corsi idrici non inferiore a 50 m., a condizione che i manufatti siano disposti, costruiti e mantenuti in maniera tale da escludere ogni pericolo d'inquinamento per le acque superficiali e le falde acquifere sotterranee;
- in ogni caso, le nuove costruzioni di vasche per stoccaggio liquami devono essere ad una distanza di sicurezza non inferiore a 50 m. dai corsi idrici.

Letami:

- capacità proporzionata al numero delle poste della stalla, fornita di platea impermeabile e di appositi rialzi laterali che consentano il contenimento del materiale ammassato. Presso ogni concimaia deve essere previsto un idoneo pozzetto a tenuta per la raccolta dei liquidi di scolo (colaticci);
- la concimaia deve essere disposta, costruita e mantenuta in maniera tale da escludere ogni pericolo d'inquinamento per le acque superficiali e le falde acquifere sotterranee;
- lo stoccaggio temporaneo di letami su suolo nudo deve essere evitato nei casi di terreni particolarmente permeabili e – in ogni caso – si deve prevedere la formazione di un solco perimetrale, isolato idraulicamente dal reticolo scolante;

Liquami:

- ogni stalla deve essere fornita di idonee fosse a tenuta per la raccolta dei liquami, dimensionate in modo tale da consentire uno stoccaggio per un periodo non inferiore a quello necessario per lo spandimento dei liquami secondo le normali tecniche agronomiche. Per i liquami tale stoccaggio non potrà, in ogni caso, avere durata inferiore a 180 giorni, mentre per le deiezioni pagliose ed i materiali solidi palabili deve avere durata di circa 90-120 giorni;
- il volume dei contenitori aperti di liquami deve essere aumentato del volume di acqua piovana che vi si raccoglie nel periodo di stoccaggio, compresa l'acqua piovana convogliata;
- le fosse di raccolta liquami devono essere dotate di accorgimenti idonei a minimizzare l'emanazione di odori sgradevoli e, se chiuse, devono essere dotate di apposite aperture atte ad evitare l'accumulo di gas e di odori molesti;
- per avere garanzie sul livello di autodisinfestazione, è necessario che i liquami siano stati conservati per almeno 40-50 giorni, evitando l'immissione di materiale fresco;
- le fosse devono essere dotate delle opportune protezioni ai fini della sicurezza ed in modo tale da evitare la tracimazione anche in caso di precipitazioni atmosferiche;
- in caso di presenza di fosse, deve essere realizzato un adeguato stoccaggio esterni ove effettuare il trattamento di omogeneizzazione dei liquami, pratica indispensabile per un loro corretto utilizzo agronomico.

Art. 6

Trattamento degli effluenti

Poiché il peso specifico delle frazioni solide sospese nei liquami è diverso, nella fase di stoccaggio avviene una stratificazione della frazione densa sul fondo, di una frazione intermedia chiarificata e di una frazione flottante contenente solidi a basso peso specifico che, gradualmente si asciuga.

Si deve, pertanto, intervenire con mezzi atti a contrastare tale tendenza alla stratificazione tramite miscelazione e/o omogeneizzazione, intendendo come tali tecniche che – mediante l'impiego di apposite attrezzature e rispettando precise modalità operative – consentono di ottenere un liquame di composizione uniforme.

Nel caso dei liquami si deve procedere periodicamente alla miscelazione durante tutto il periodo di stoccaggio, ritenendo adeguata una miscelazione effettuata per almeno 0,5-1 ora/settimana.

Art. 7

Criteri generali

1. Lo spandimento dei liquami in agricoltura è ammesso soltanto nei casi in cui i liquami esplicano un effetto fertilizzante e/o ammendante del terreno, siano contemporaneamente esenti da sostanze tossiche in concentrazione dannosa per le colture ed i loro utilizzatori, non arrechino degrado o danno alle acque sotterranee, superficiali, al suolo ed alla vegetazione.
2. I terreni – concessi in asservimento ed utilizzabili per lo spandimento dei liquami – possono essere tutti quelli ricadenti nel territorio comunale, nonché quelli ricadenti in altri Comuni, semprechè a distanza non superiore a 20 Km. dal centro aziendale. Ciò a tutela del traffico, dei danni alle strade e dell'igiene pubblica.
3. lo spandimento dei liquami in agricoltura deve avvenire nel rispetto dei criteri igienico-sanitari stabiliti dalle vigenti disposizioni di Legge.
4. lo spandimento su e/o nel suolo ed altre forme d'impiego agricolo dei liquami devono essere effettuati nelle quantità e nei periodi compatibili con le esigenze delle colture e con la corretta pratica agronomica.
5. in ogni fase dello spandimento deve essere ridotta la formazione degli aerosoli, allo scopo di diminuire i rischi igienico-sanitari.
6. la raccolta ed il trasporto dei liquami devono essere attuati con mezzi chiusi, atti a pompare i liquami stessi, idonei ad evitare la dispersione di effluenti liquidi ed a minimizzare l'emanazione di odori sgradevoli.
7. Lo spandimento dei liquami può essere effettuato sul terreno mediante distribuzione superficiale per aspersione o scorrimento o fertirrigazione nel terreno mediante distribuzione per iniezione o tempestivo interrimento. La scelta del metodo di spandimento dei liquami è in funzione delle caratteristiche del sito prescelto, del ciclo agronomico e del contenuto d'acqua dei reflui. In ogni caso è vietato l'uso di girandole o simili.
8. E' consigliabile evitare il diretto contatto dei liquami con le parti aeree della vegetazione, nelle fasi avanzate di sviluppo.
9. Lo spandimento deve essere sospeso se l'assorbimento del terreno non è sufficiente ad evitare il ristagno o il deflusso con carattere di ruscellamento.
10. Le aziende suinicole con più di 500 posti per suini, devono presentare alla Provincia ed in ogni Comune ove insistono i terreni oggetto di utilizzo agronomico dei medesimi, un piano di spandimento annuale che contenga i seguenti dati:
 - Calendarizzazione di massima degli spandimenti;
 - Modalità di spandimento;
 - Tipo di colture dei terreni interessati;

Art. 8
Fertirrigazione

Se la distribuzione del liquame sul terreno è effettuata mediante la tecnica della fertirrigazione, è assolutamente da evitarsi il trasporto dei liquami e delle relative acque di percolazione al di fuori dell'area interessata dallo spandimento.

La miscelazione del liquame con l'acqua irrigua deve avvenire ad una distanza non superiore a m. 10 dal terreno da irrigare e deve essere effettuata esclusivamente con carro-botte.

La fertirrigazione deve essere controllata in modo da evitare la contaminazione dei terreni non oggetto di spandimento, ed è inoltre vietato effettuare la fertirrigazione in particelle catastali confinanti con i corsi d'acqua.

Art. 9
Periodi non opportuni per l'applicazione dei fertilizzanti azotati

Al fine di attuare la concimazione azotata in modo razionale, occorre fornire i concimi azotati il più vicino possibile al momento della loro utilizzazione: ciò per ridurre il pericolo del dilavamento dell'azoto nel periodo tra la concimazione e l'utilizzazione da parte delle colture.

L'applicazione al terreno degli effluenti zootecnici ad inizio estate od in autunno dopo il raccolto è praticabile soltanto se si prevede una coltura che possa utilizzare l'azoto nel periodo invernale (cereali autunno-vernini, colture intercalari, cover crops, etc...).

Art. 10
Trasporti

Il trasporto delle deiezioni deve essere effettuato in modo tale da impedire la dispersione degli effluenti liquidi e minimizzare l'emanazione di odori sgradevoli. Le deiezioni liquide devono essere trasportate con carri botte perfettamente chiusi, conformi al disposto del D.M. 27.09.1982.

Art. 11
Divieti

Il presente Regolamento deve considerarsi integrato da tutti i divieti contenuti al P.to 4 della D.G.R. 30.12.1991, n. 48-12028.

Art. 12
Periodi vietati

1. E' vietato lo spandimento dei liquami su terreni agricoli nei giorni festivi e durante le festività civili religiose ed, in particolare, nei giorni o settimane in cui sono organizzate feste ricorrenti od altre manifestazioni. Lo spandimento dei liquami è sospeso nel periodo dal 15 giugno al 15 settembre.
2. Il reinterro deve avvenire in giornata, salvaguardando anche la pulizia del sedime stradale adiacente e di tutte le strade interessate al trasporto ai sensi del Regolamento di polizia rurale.

Art. 13
Deroga

Il liquame non può essere sparso ad una distanza inferiore a m. 80 dalle abitazioni di terzi, salvo la stipulazione di un accordo diverso tra le parti.

Art. 14

Sospensione dello spandimento

Lo spandimento deve essere interrotto:

1. su pascoli e prati permanenti nelle tre settimane precedenti la messa al pascolo;
2. su colture arboree da frutto dall'inizio della fioritura a raccolta ultimata (tranne con l'applicazione di tecniche che risparmino la parte aerea delle piante);
3. su colture foraggere nelle tre settimane che precedono la raccolta del foraggio;
4. su terreno gelato o coperto da neve.

Art. 15

Dosi di applicazione

I liquami possono essere applicati su e/o nel terreno nelle dosi massime stabilite dalla normativa regionale, in funzione del contenuto di azoto, rame e zinco dei liquami stessi, del quantitativo di azoto massimo apportabile ai terreni e della diversa natura di questi ultimi.

Il Sindaco può richiedere analisi dei terreni soggetti allo spandimento per verificare le dosi immesse; ciò in caso di valutazioni di rischio igienico oppure a seguito di violazioni al presente Regolamento.

Art. 16

Procedure autorizzative

Le fasi di ammasso, deposito temporaneo e stoccaggio provvisorio dei liquami provenienti da insediamenti civili – effettuate dai produttori dei liquami stessi – non sono soggette ad autorizzazione; tuttavia tali fasi sono ricomprese nelle note prescritte delle autorizzazioni allo spandimento liquami rilasciate dalla Provincia, sia in caso di insediamenti civili che produttivi.

Le stesse fasi, effettuate dal produttore dei liquami provenienti da insediamenti produttivi o effettuate da terzi su liquami provenienti da insediamenti civili e produttivi sono autorizzate ai sensi della vigente normativa in materia (D.Lgs. 22/97 e s.m.i.).

Le fasi del trasporto di liquami effettuate dai produttori e dagli agricoltori – ai fini esclusivamente dello spandimento su terreni in proprietà o di cui hanno titolo d'uso – non sono soggette ad autorizzazione ai sensi di Legge e, durante la fase di trasporto, i liquami devono essere accompagnati da bolla di trasporto.

Art. 17

Spandimento letame

Lo spandimento del letame è vietato nei giorni festivi sia religiosi sia civili, sia in occasione di festività patronali o di borgata.

E' vietato a meno di 30 metri di distanza dalle abitazioni di terzi, salvo che per l'uso in orti domestici o giardini e salvo la stipulazione di un accordo diverso tra le parti.

Il reinterro deve avvenire in giornata, ovviamente salvo per i prati sui quali si applica normalmente lo spandimento di letame maturo.

Art. 18
Zona di rispetto

Allo scopo di tutelare le risorse idriche (art. 6 D.P.R. 236/88), nella zona di rispetto dei punti di captazione dell'acqua potabile o loro derivazioni è vietato lo spandimento di liquami o letame (intesi come fertilizzanti), salvo che l'impiego di tali sostanze sia effettuato sulla base delle indicazioni di uno specifico piano di utilizzazione che tenga conto della natura dei suoli, delle colture compatibili, delle tecniche agronomiche impiegate e della vulnerabilità delle risorse idriche; detta zona di rispetto, in assenza di specifica individuazione da parte della Regione, ha una estensione di mt. 200 rispetto al punto di captazione o derivazione.

Art. 19
Vigilanza

La vigilanza sull'osservanza alle norme del presente Regolamento è affidata al Sindaco, agli ufficiali ed agenti di Polizia Municipale, nonché agli Organi di vigilanza specializzati in materia ambientale.

Art. 20
Analogia

il presente Regolamento è applicato in via analogica anche per l'allevamento di bestiame bovino, equino, ovino.

Art. 21
Sanzioni

L'inosservanza del presente Regolamento è punita come segue:

- violazione art. 8 – sanzione amm.va da € 250,00 a € 500,00;
- violazione art. 12 – sanzione amm.va da € 50 (elevabili a € 130,00 in caso di mancato interrimento) a € 500,00;
- violazione altri articoli – sanzione amm.va da € 130,00 (150) a € 500.

In caso di recidiva nel corso dell'anno, la sanzione massima può essere raddoppiata.

E' facoltà del Sindaco, qualora si riscontrasse la mancata ottemperanza al presente Regolamento, sospendere l'azione di spandimento, in attesa dei sopralluoghi e delle verifiche necessarie che – qualora onerosi – saranno a carico e cura del soggetto autorizzato allo spandimento.

Oltre al pagamento della sanzione prevista, il Sindaco può ordinare la messa in ripristino dei luoghi e disporre l'esecuzione d'ufficio, ai sensi di Legge. L'esecuzione d'ufficio è a spese degli interessati.